Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 marzo 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 8:0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Polig[illegible] dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella test[illegible] [illegible]rte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 26 febbraio 1958, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il dott. Eduardo Brazao, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Portogallo.

(1067)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1957 registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1957 registro n. 37 Difesa-Marina, foglio n. 118.

Viene conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CITTA' DI LA SPEZIA. — Città particolarmente legata alla intrepida lotta sostenuta dalla nostra Marina militare, fu sottoposta ad intensi bombardamenti aerei avversari che grandemente ne menomavano l'integrità materiale: ha meritato la riconoscenza della Nazione per lo spirito di sacrificio della sua popolazione e per il valore dei suoi figli impegnati nella dura lotta contro l'occupazione nemica. — 29 novembre 1941-25 aprile 1945.

(1023)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 gennaio 1958, n. **101**.

Norme per i freni e le segnalazioni acustiche e visive dei velocipedi e per la segnalazione notturna dei veicoli a trazione animale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I velocipedi debbono essere muniti:

a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;

b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;

c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione.

Le disposizioni previste nelle lettere *b*) e *c*) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.

Art. 2.

I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

a) anteriormente di una segnalazione a luce propria, bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purché collocati simmetricamente;

b) posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura del veicolo e la conformazione del carico.

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente art. 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli i quali marciano in colonna.

Art. 5.

L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; è altresì obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonché durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.

Art. 6.

E' vietato noleggiare velocipedi, anche con motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc., che non siano provvisti dei dispositivi indicati nell'art. 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire ottomila a lire ventimila.

Art. 7.

La inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.
Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire 300.

Art. 8.

I decreti di cui all'art. 3 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
Le disposizioni della legge stessa entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei predetti decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — TAMBRONI — PELLA — GONELLA — ANDREOTTI — ANGELINI — GAVA — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 8 febbraio 1958, n. 102.

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nel l'Italia meridionale ed insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1° febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate allo Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.), e al Credito industriale sardo (C.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.
Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.
La differenza fra il saggio di interessi del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.
Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. E', inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 103.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 20 febbraio 1958, n. **104**.

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.

Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise con la procedura normale nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, non oltre il quinquennio.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti.

I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro per le finanze.

Contro i provvedimenti dell'Intendente di finanza, è ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministro per le finanze.

Art. 3.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti all'iscrizione all'albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneità e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacità finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

Possono ottenere l'iscrizione all'albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore muniti della relativa patente.

Possono altresì ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorchè non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista dall'art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401 ».

Il quinto comma dello stesso art. 6, è modificato come segue:

« Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette è liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo *B* ».

L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le società legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'albo nazionale degli esattori, purchè siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri oltre al legale rappresentante, siano già iscritti all'albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

Ove si tratti di società a responsabilità limitata il requisito dell'iscrizione all'albo è richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.

L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Società dall'albo nazionale degli esattori ».

Art. 4.

All'art. 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può, altresì, essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale dei collettori quando il titolare non sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico ».

Art. 5.

E' abrogato l'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Al penultimo comma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, dopo la parola « decennio » sono aggiunte le seguenti « purchè l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'albo degli esattori, con il possesso dei requisiti prescritti, o consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ».

Art. 6.

E' elevato a lire 25.000 il limite di lire 500 previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro per le finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del prefetto con i quali sono state applicate pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarità riscontrate nelle rispettive gestioni.

Art. 7.

Le esattorie confermate per il decennio 1954-63, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-63, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58 nel decreto Ministeriale di conferma, purchè l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943.

Per le esattorie che abbiano superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potrà essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento.

Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il prefetto, il Comune e l'Intendenza di finanza, nonchè la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1959.

Art. 8.

I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.

L'aggio accordato col decreto Ministeriale o prefettizio di conferimento è confermato o ridotto secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

Art. 9.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'art. 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.

Art. 10.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. **105**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata in Comella (frazione Regona) del comune di Seniga (Brescia).

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 dicembre 1956, integrato con dichiarazione del 4 settembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata in Comella (frazione Regona) del comune di Seniga (Brescia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 81. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 106.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località San Giovanni del comune di Concordia (Modena).

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Carpi in data 20 giugno 1957, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 27 luglio e 11 settembre 1957, relativo all'erezione della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in località San Giovanni del comune di Concordia (Modena).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 80 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 107.

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare la villa Cerami.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Catania, viene autorizzata ad acquistare dai signori Domenico Rosso fu Giovanni principe di Cerami e Carlotta Hechmann fu Adolfo, la villa Cerami al prezzo di L. 140.000.000.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 102 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1958, n. 108.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la gioventù », con sede in Torino.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la gioventù », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 103 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 gennaio 1958

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica al l'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 207, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1956, con il quale l'avv. Luigi Vitali è stato nominato presidente dell'Ente stesso, in sostituzione del sig. Alberto Zanlari, per il triennio 15 dicembre 1954-14 dicembre 1957;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Luigi Vitali è confermato, per il nuovo triennio, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1956.

Assistenza sanitaria E.N.P.A.S. al personale italiano assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, ai sensi del quale il personale italiano assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane deve considerarsi personale statale non di ruolo;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che la categoria in questione fruisce dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sin dal 1° gennaio 1953;

Decreta:

Art. 1.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per conto del personale italiano assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari è costituita dalla retribuzione percepita dal personale non di ruolo di pari categoria, disciplinata dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in servizio in Italia.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi afferenti alla assistenza sanitaria è ragguagliata al totale degli elementi della retribuzione ritenuti imponibili per detta assistenza nei confronti del personale statale preso a riferimento ai sensi del precedente comma, con tre persone a carico (moglie e due figli) e con sede di servizio nei comuni di popolazione superiore a ottocentomila abitanti.

Nella somma fissa mensile di cui al precedente comma è calcolato l'ammontare del premio giornaliero di presenza, corrisposto per venticinque giorni ogni mese e per undici mesi ogni anno al personale non di ruolo preso a riferimento ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il versamento dei contributi di cui al precedente articolo è effettuato all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali dal Ministero degli affari esteri e per la parte a carico del personale locale e per la parte a carico dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ha vigore a partire dal 1° gennaio 1953.

Roma, addì 3 aprile 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 134

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1958.

Costituzione dell'Istituto di medicina sociale, per il quadriennio 1958-1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Visto l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, sull'ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Ritenuta la necessità di ricostituire, per il quadriennio 1958-1961, il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, scaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, per il quadriennio 1958-1961, è così costituito:

Giannini dott. Vincenzo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Canestrelli dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marchi dott. Berardino, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Scaccia dott. Enzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 26 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(1158)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 15 febbraio 1958, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 15 febbraio 1958 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Ministro: GONELLA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Onorari ed indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1051 (in *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 1957, n. 283);

Delibera:

Sono stabiliti nel testo seguente, e con le allegate tabelle, i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile.

I. — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - *Diritto dell'avvocato e del procuratore.* — Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2 - *Obbligo del cliente.* — Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3 - *Giudizi non compiuti.* — Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4 - *Inderogabilità della tariffa.* — Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato, e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

II. — ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5 - *Criteri generali per la liquidazione.* — Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia,

dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Art. 6 - *Determinazione del valore della controversia.* — Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del Codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie o revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta; nei giudizi di divisione, alla quota od ai supplementi di quota in contestazione; e nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del Codice di procedura civile.

Art. 7 - *Pluralità di difensori.* — Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III. — Onorari e diritti di procuratore

Art. 8. - *Cause trattate dal solo procuratore.* — Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A* ridotti alla metà.

Art. 9 - *Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore.* — Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10. — *Patrocinanti nei giudizi di Pretura.* — A coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori ed ai giudici conciliatori, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

IV. — Disposizioni finali

Art. 11 - *Cause davanti a giudici speciali.* — Per le cause davanti a Giunte o davanti a Collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti alle Commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla Corte di appello.

Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civili, davanti ai Consigli di prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla Giunta provinciale amministrativa e davanti alle Commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al Tribunale.

Per le cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al pretore.

Art. 12 - *Cause davanti agli arbitri.* — Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13 - *Procedimenti speciali.* — Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14 - *Cause in materia di rapporti di lavoro.* — Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le lire 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quello il cui valore è compreso fra le lire 20.000 e le lire 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Onorario minimo Lire	Onorario massimo Lire
§ I. — *Cause davanti al giudice conciliatore*:		
1. Per l'intero giudizio	2.000	15.000
§ II. — *Cause davanti al pretore*:		
2. Per l'intero giudizio:		
a) Per le cause di valore fino a lire 150.000	15.000	60.000
b) Per le cause di valore superiore	30.000	90.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
§ III. — *Cause davanti al Tribunale e giurisdizioni equiparate* (Sezioni agrarie, Usi civici, Arbitrati, Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di prefettura, ecc.).		
3. Studio della controversia e consultazioni con il cliente	12.000	40.000
4. Ispezione dei luoghi della controversia. Ricerca dei documenti in archivi pubblici e privati	5.000	10.000
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta	10.000	30.000
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	4.000	8.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice	8.000	30.000
8. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	30.000	70.000
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	10.000	40.000
10. Opera prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta	5.000	20.000
§ IV. — *Cause davanti alla Corte di appello e giurisdizioni equiparate*:		
11. Sono dovuti gli onorari di cui al precedente paragrafo III aumentati del 25 %.		
§ V. — *Cause davanti alla Corte di cassazione ed altre Magistrature superiori* (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Commissione centrale delle imposte, ecc.):		
12. Studio della controversia e consultazioni col cliente	25.000	50.000
13. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	25.000	50.000
14. Discussione	25.000	50.000

§ VI. — *Coefficienti di applicazione*:

a) Gli onorari stabiliti nei numeri dal 3 al 14 incluso, si riferiscono alle cause di valore da L. 500.000 a L. 1.500.000.

b) Per le cause di valore superiore a lire 1.500.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.

c) Per le cause di valore superiore a lire 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.

d) Per le cause di valore superiore a lire 10.000.000 fino a L. 20.000.000 gli onorari sono triplicati.

e) Per le cause di valore superiore a lire 20.000.000 gli onorari possono essere ulteriormente aumentati. Tale ulteriore aumento non potrà superare il 3 % del valore della controversia.

f) Per le cause di valore inferiore a lire 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto.

Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente lire 1.500.000 ma non i cinque milioni di

	Onorario minimo Lire	Onorario massimo Lire
lire, salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *c*) ad *e*).		

§ VII. — *Cause davanti alla Corte Costituzionale*:

15. Alle cause trattate davanti alla Corte Costituzionale si applica l'ultima parte del precedente paragrafo.

§ VIII. — *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari*:

16. Per tutta l'opera prestata nei procedimenti speciali compresi quelli d'ingiunzione:

	minimo	massimo
a) avanti ai pretori	5.000	30.000
b) avanti ai Tribunali e giurisdizioni equiparate	15.000	50.000

17. Nella stessa misura sono stabiliti gli onorari per l'opera prestata nelle procedure esecutive immobiliari ed in quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

18. Nelle procedure esecutive mobiliari ed in quelle per affari tavolari regolati dal capo III del decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499, sono dovuti gli onorari di cui al precedente numero 16 lettera *b*) ridotti alla metà.

19. L'onorario di cui ai precedenti nn. 16, 17 e 18 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione della presente tabella, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso, o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nei procedimenti avanti la Corte di appello, si applica la norma di cui al paragrafo IV della tabella *A*.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III e IV della presente tabella.

§ IX. — *Trasferte*:

20. All'avvocato che, per ragioni della sua professione deve trasferirsi fuori della propria residenza, oltre agli onorari per le prestazioni compiute, è dovuta dal cliente, qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata, da L. 8000 a L. 25.000, e il rimborso delle spese. Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

TABELLA *B*

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

§ I. — *Processo di cognizione o procedimenti speciali avanti il conciliatore*:

1. Per l'opera prestata durante il processo o procedimento:

se il valore della causa non supera L. 500	L. 360
se supera le L. 500 e non le L. 2500	» 900
se supera le L. 2500 ma non le 5000	» 1.800
se supera le L. 5000 ma non le L. 10.000	» 2.400
se supera le L. 10.000 ma non le L. 15.000	» 3.000
se supera le L. 15.000	» 4.000

L'onorario è ridotto alla metà se non fu pronunziata sentenza definitiva.

2. Per la collaborazione prestata ai fini della conciliazione in qualunque fase, l'onorario è dovuto nella metà degli onorari di cui sopra.

3. Per provvedere alla registrazione del verbale di conciliazione o alla notifica della sentenza L. 300

§ II. — *Processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, ai giudici speciali, agli arbitri, ad autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali*:

4. Per la disamina	L. 750
5. Per la domanda introduttiva del giudizio	» 750
6. Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	» 500
7. Per la chiamata di un terzo in causa	» 750
8. Per ogni autentica di firma	» 750
9. Per la iscrizione delle cause a ruolo	» 750
10. Per la costituzione in giudizio	» 750
11. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte, anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza	» 750
12. Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative): per ognuna	» 750
13. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	» 500
14. Per l'esame di ogni decreto od ordinanza, anche se emessi in udienza	» 500
15. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	» 500
16. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	» 750
17. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico	» 500
18. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio	» 750

Quando il tempo impiegato nelle prestazioni di cui ai nn. 14 e 15 oltrepassa un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacazione.

L'onorario e il diritto di cui ai nn. 17 e 18 non sono cumulabili.

19. Per le consultazioni col cliente	L. 750
20. Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre il rimborso delle spese	» 750
21. Per la notificazione di ogni atto	» 500
Se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più	» 200
22. Per la collaborazione prestata per la conciliazione, quando questa è avvenuta	» 2.000
23. Per la intimazione ai testimoni	» 500
24. Per la designazione del consulente tecnico di parte	» 750
25. Per l'assistenza agli atti d'istruzione probatoria per ogni udienza	» 750

Se l'assistenza dura oltre un'ora o se l'istruzione avviene fuori dell'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti nel paragrafo VIII relativo alle « trasferte », è dovuto in più il diritto di vacazione.

26. Per la richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai ecc. (per ciascun documento o certificato)	L. 500
27. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	» 300
28. Per ogni deposito di atti e documenti in cancelleria	» 500
29. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	» 500
30. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)	» 500
31. Per sottoporre atti e documenti a bollo o legalizzazione	» 300
Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero di dieci.	
Per ogni atto e documento in più, fino al numero di venti	» 150
32. Per ogni inserzione nel F.A.G. della Provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* o in altre stampe periodiche	» 500
33. Per la proposizione della querela di falso	» 750
34. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	» 750
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	» 750

Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

35. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'articolo 455 c p c al consulente tecnico . . . L. 750
36. Per la redazione della nota spese . » 750
37. Per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . . . » 500
38. Per l'assegnazione della causa a sentenza . » 750
39. Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . . » 750
40. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale . . . . » 500
41. Per eseguire all'Ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge . . . . » 500

I diritti di cui alle voci 4, 16, 19, 20, 36 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza

§ III — *Processo di esecuzione*

42. Per la richiesta di copia in forma esecutiva L. 500
43. Per la disamina del titolo esecutivo . . » 500
44. Per ogni atto di precetto o di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario » 1 500
45. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta dell'esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni altro atto inerente al processo di esecuzione . . . . . . » 500

Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più . . . » 200

46. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili » 1.500
47. Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni atto di intimazione ad altri creditori » 750
48. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'Ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . » 500
49. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . » 500
50. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge » 500
51. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione annotazione cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri » 500
52. Per le ispezioni ipotecarie per ogni nominativo » 1 000
53. Per l'esame dei certificati ipotecari » 1 000
54. Richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale » 500
55. Per le ispezioni catastali per ogni nominativo » 1 000
56. Per l'esame dei certificati catastali » 500

Se le prestazioni di cui ai numeri 52, 53, 55 e 56 richiedono oltre un'ora è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione

57. Per ottenere la pubblicità di avvisi » 500
58. Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo . » 750
59. Per il deposito di somme . » 500
60. Per la domanda di vendita di beni pignorati » 750
61. Per ogni comparizione davanti al giudice dell'esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . . » 750
62. Per la dichiarazione nella procedura di incanto davanti ai giudici o ad altri pubblici ufficiali . . . » 500
63. Per l'assistenza all'incanto . . » 1 000
64. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare . . . . » 1 000
65. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria . » 750
66. Per concorrere alla distribuzione del prezzo » 750
67. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare . . . . . . L. 750
68. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare . . . . . . » 1 500
69. Per l'esame del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . . . » 500
70. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza . . . . » 1 000
71. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . » 500

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 61 e 62

72. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori . . . . » 750

Se l'adunanza dura oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora in più, il diritto di vacazione

73. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione non prevista nel presente paragrafo, e per i giudizi a cui dia luogo il processo medesimo sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni

§ IV — *Procedimenti speciali*

74. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio e di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . L. 4 000
75. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal Codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi a cui diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni nel paragrafo II della presente tabella

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti e per i giudizi cui essi diano luogo, quando è competente il Conciliatore, sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo I

§ V — *Diritto di vacazione*

76. Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di lire 750 La frazione di un ora si calcola per un'ora intera

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione

§ VI — *Coefficienti di applicazione*

a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da II a IV della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da lire 250 000 a lire 500 000

b) Per le cause di valore superiore a lire 500 000 fino a lire 1 500 000 essi sono raddoppiati

c) Per le cause di valore da lire 1 500 000 a lire 5 000 000 sono triplicati

d) Per le cause da lire 5 000 000 a 10 000 000 sono quadruplicati

e) Per le cause di valore superiore a lire 10 000 000 sono quintuplicati

f) Per le cause di valore inferiore a lire 250 000 sono ridotti di un quinto

g) Le cause di valore indeterminabile si considerano del valore eccedente le lire 1 500 000 ma non i 5 000 000.

VII — *Prestazioni del procuratore domiciliatario*

77. Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

nei giudizi avanti alla Pretura od al Tribunale o giurisdizioni equiparate . . . L. 5 000

nei giudizi avanti alla Corte di appello o giurisdizioni equiparate . . . . » 7.500

nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di Cassazione o giurisdizioni equiparate . . . . » 10.000

§ VIII. — *Indennità di trasferta:*

78. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso delle spese e, qualunque sia il valore della causa, un'indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di lire 4.000 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di lire 6.000 negli altri casi.

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

§ IX. — *Diritti di collazione degli scritti:*

79. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi o da notificarsi, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di impiego della dattilografia . . L. 200
nel caso di impiego della stampa . . . » 300

Il Consiglio dell'Ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione.

Roma, addì 15 febbraio 1958

Il segretario ff. Avv. Mario MOSCHELLA

Il presidente ff. Avv. Vittorio MALCANGI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Foglia », con sede in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la documentata istanza con la quale i liquidatori nominati dall'assemblea dei soci della Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Foglia », con sede in Pesaro, hanno chiesto che la Cooperativa venga messa in liquidazione coatta amministrativa, non avendo la stessa attività sufficienti per il pagamento dei propri debiti;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lett. *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Foglia », con sede in Pesaro, via Bovio n. 8, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Silvestrelli Elio è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1958.

Segni caratteristici dei titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 1° marzo 1958, riguardante il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1959 in buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° gennaio 1968;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli provvisori, al portatore e nominativi, dei predetti buoni del Tesoro novennali 5%-1968 da rilasciare per operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%-1959, effettuate con o senza opzione per i premi di rinnovo a sorte, di cui all'art. 14 del predetto decreto Ministeriale 27 febbraio 1958;

Decreta:

Titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968

Art. 1.

I titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 possono essere al portatore e nominativi.

Titoli provvisori al portatore

Art. 2.

I titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 sono dei tagli di lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000; quelli cumulativi di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, citato nelle premesse, sono di lire 50.000.000 e 100.000.000.

Art. 3.

I titoli provvisori al portatore di cui al precedente articolo sono stampati, per tutti i valori, su carta filigranata bianca. La filigrana corre su tutta la superficie del foglio ed è costituita da fasce orizzontali formate da losanghe a linee ondulate in chiaro, intrecciate, con al centro altre losanghe a forma angolare, in chiaro-scuro. Il foglio su cui è stampato ciascun titolo reca, da sinistra verso destra, il tagliando di emissione, la matrice, la lista di separazione del titolo dalla matrice ed il corpo del titolo.

La stampa dei titoli è effettuata in calcografia nel prospetto ed in litografia nel rovescio per tutti i valori, con la sola variante che quelli di lire 10.000.000, 50.000.000 e 100.000.000 recano anche un sottofondo litografico che colora in giallino la carta.

Art. 4.

I titoli provvisori al portatore da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte recano, nel prospetto, una propria numerazione progressiva per ciascun valore. Essa è

stampata sul tagliando di emissione e sulla matrice, nonchè in alto a destra ed in basso a sinistra del corpo del titolo.

I titoli provvisori da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte recano, nel prospetto, oltre alla numerazione progressiva per ciascun valore, anche, per ogni cinquemila lire di capitale nominale, un numero valevole per il sorteggio di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, citato nelle premesse. La numerazione progressiva, per tali titoli, è stampata sul tagliando di emissione e nella matrice, in alto, nonchè nel corpo del titolo, soltanto in alto a destra; la numerazione valevole per il sorteggio dei premi di rinnovo è stampata sulla matrice e sul corpo del titolo, in basso, prima della data.

Art. 5.

Il tagliando di emissione dei titoli provvisori al portatore reca, nel prospetto, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Tagliando — di emissione — B.T.N. 5%-1968 — Titolo provvisorio — di L. ..... (5.000, 10.000, 20.000, ecc., secondo il valore del titolo) ». Segue il numero progressivo del titolo, in cifre, e la dicitura: « Tesoreria » con sotto una riga punteggiata.

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte, il tagliando di emissione è sbarrato diagonalmente con quattro linee di colore arancione.

Il rovescio del tagliando di emissione è bianco.

Art. 6.

La matrice dei titoli provvisori al portatore reca, nel prospetto, dall'alto verso il basso, le leggende che seguono: « Matrice N° .... (segue il numero progressivo del titolo provvisorio) — Repubblica Italiana — Direzione Generale del Debito Pubblico — B.T.N. 5%-1968 — Titolo provvisorio — (D. L. 23 gennaio 1958, n. 8) — di L. ..... (5.000, 10.000, 20.000, ecc., secondo il valore del titolo) — Concorre al sorteggio dei premi — di rinnovo col seguente numero » (in cifre per il taglio unitario da L. 5.000), ovvero « coi seguenti numeri dal ..... al ..... (in cifre, per i titoli dei valori da lire 10.000 a L. 100.000.000) — Roma, 1° marzo 1958 — Tesoreria ..... ».

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte sono omesse le leggende « Concorre al sorteggio dei premi di rinnovo col seguente numero » (ovvero « coi seguenti numeri »), nonchè l'indicazione della relativa numerazione; la matrice è sbarrata diagonalmente con quattro linee di colore arancione. Il numero progressivo del titolo è riportato soltanto dopo l'indicazione del valore.

Il rovescio della matrice è in bianco per i valori da L. 5.000 a L. 10.000.000; per i valori da lire 50.000.000 a 100.000.000 reca, invece, un prospetto per l'indicazione dei corrispondenti buoni del Tesoro novennali 5%-1968 al portatore definitivi richiesti, per taglio, con in calce appositi spazi per la data, il bollo di ufficio e le firme del cassiere e del direttore.

Art. 7.

La lista di separazione del corpo del titolo dalla matrice reca, nel prospetto, su fondino a linee ondulate semplici, la leggenda « Repubblica Italiana » in tutte lettere maiuscole, nonchè, al centro, una linea ad arco, per indicare il punto in cui dovrà essere apposto il bollo dell'ufficio che rilascia il titolo; nel rovescio è in bianco.

Art. 8.

Il corpo dei titoli provvisori al portatore reca, nel prospetto, una cornice rettangolare a motivi ornamentali che si ripetono, interrotta in alto, al centro, da una targa formata da una cornicetta rettangolare a tratteggio finissimo, con motivi a scacchetti rettangolari, che racchiude al centro, su fondino a linee ondulate, la leggenda « Repubblica Italiana ».

Dentro la detta cornice è un fondino, a tratteggio di piccole linee bianche ondulate, interrotto, a sinistra e a destra, da due losanghe, con motivi a linea bianca intrecciati, con limite a linea bianca, e con al centro una cornicetta ovale; nell'interno della cornicetta ovale della losanga posta a sinistra del titolo è una spiga di grano inserita su fondino a tratteggio finissimo incrociato; nell'interno della cornicetta ovale della losanga posta a destra del titolo, su fondino a tratteggio ondulato orizzontale, è il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa da una cornicetta a perline.

Per i valori di lire 50.000.000 e 100.000.000, al centro del fondino è una losanga orizzontale in litografia a motivi di linea intrecciata.

Sul fondino fra le due losanghe poste ai lati, sono riportate, dall'alto in basso, le seguenti leggende « Direzione Generale del Debito Pubblico - Titolo provvisorio al portatore N. ..... (numero progressivo del titolo) — Buoni del Tesoro Novennali 5%-1968 — A Premi (D.L. 23 gennaio 1958, n. 8) — per il rinnovo di Buoni Tesoro Novennali 5%-1959, del capitale nominale di Lire (segue l'indicazione, al centro, del capitale nominale del titolo, in lettere grandi) — che verrà cambiato con titolo definitivo al portatore di pari importo, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di ... ». Questa ultima dicitura, per i valori da L. 50.000.000 e da L. 100.000.000, è sostituita dalla seguente: « che verrà cambiato con titoli definitivi al portatore nei tagli retroindicati, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di ..... ».

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte è ripetuto, a sinistra, il numero progressivo del titolo; per quelli da rilasciare per operazioni effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte segue la leggenda: « Il presente titolo concorre al sorteggio dei premi di rinnovo col numero (numero, in cifre) » (per il taglio unitario di L. 5.000), ovvero « coi numeri dal (numero, in cifre) al (numero, in cifre) » (per i titoli dei valori da L. 10.000 a L. 100.000.000) « Roma, 1° marzo 1958 — V. per la Corte dei conti — Il Direttore Generale — Il Direttore di Divisione ». Sotto queste tre ultime leggende sono apposte, rispettivamente, le firme a fac simile « G. Consoli », « C. Scipione » ed « A. Gennaro ».

Il corpo dei titoli provvisori da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte è sbarrato diagonalmente con quattro linee di colore arancione.

Sotto il margine inferiore della cornicetta è stampato, in carattere capillare, la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte Valori ».

Il rovescio del corpo dei titoli dei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000, reca una losanga a linee intrecciate, con al centro, in cifre, in un ovale a linee ondulate semplici, il valore del titolo; dall'alto verso il basso, su sette righe, è stampata, in nero, la seguente leggenda: « Il presente titolo provvisorio è al portatore e si trasferisce mediante semplice tradizione. E' tuttavia consentita la procedura di ammortamento in caso di smarrimento, di distruzione e di sottrazione in base a domanda in carta libera a firma autenticata da notaio rivolta alla Direzione Generale del Debito Pubblico tramite la Sezione di Tesoreria Provinciale emittente ». Sotto tale leggenda, su due righe, è riportata la dicitura « Gli interessi sui Buoni del Tesoro novennali 5%-1° gennaio 1968 decorrono dal 1° gennaio 1959 ». Tale ultima dicitura è stampata in rosso per i titoli da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte, mentre per quelli da rilasciare per operazioni effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte è stampata in nero.

Sul rovescio del corpo dei titoli provvisori cumulativi al portatore, da rilasciare per importi di lire 50.000.000 e 100.000.000, sono riportati: a sinistra, in formato e caratteri più piccoli, la losanga, la leggenda e la dicitura già descritte per gli altri valori; a destra, un prospetto uguale a quello del rovescio della matrice, ma di formato più grande.

Art. 9.

I titoli provvisori al portatore nel prospetto e nella losanga del rovescio sono stampati nei colori appresso indicati per ciascun valore:

da L. 5 000 in celeste;
» » 10.000 in rosso-mattone;
» » 20.000 in arancione;
» » 50.000 in verde smeraldo;
» » 100.000 in bruno;
» » 500.000 in grigio;
» » 1.000.000 in viola malva;
» » 10.000.000 in verde pisello;
» » 50.000.000 in rosso-solferino;
» » 100.000.000 in blu-oltremare.

La numerazione è stampata, in nero, tipograficamente.

Titoli provvisori nominativi

Art. 10.

I titoli provvisori nominativi sono rilasciati per importi di lire cinquemila o di qualsiasi multiplo di tale somma, fino al massimo di dieci miliardi di lire.

Art. 11.

I titoli provvisori nominativi di cui al precedente articolo sono stampati su carta filigranata uguale a quella dei titoli provvisori al portatore. Il foglio su cui è stampato ciascun titolo reca, da sinistra verso destra, il tagliando di emissione, la matrice, la lista di separazione del titolo dalla matrice ed il corpo del titolo.

Art. 12.

I titoli provvisori nominativi da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte recano, nel prospetto, una propria numerazione progressiva, indipendentemente dall'ammontare del capitale nominale. Essa è stampata sul tagliando di emissione e sulla matrice, nonchè in alto a destra ed in basso a sinistra del corpo del titolo.

I titoli provvisori da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte recano, nel prospetto, oltre alla numerazione progressiva, anche, per ogni cinquemila lire di capitale nominale, un numero valevole per il sorteggio di cui allo art. 14 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, citato nelle premesse. La numerazione progressiva, per tali titoli, è stampata sul tagliando di emissione e sulla matrice, nonchè nel corpo del titolo, in alto a destra ed in basso a sinistra; la numerazione valevole per il sorteggio dei premi di rinnovo è stampata, all'atto della emissione, sulla matrice e sul corpo del titolo, in basso, prima della data.

Art. 13.

Il tagliando di emissione dei titoli provvisori nominativi reca, nel prospetto, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Tagliando — di emissione — B.T.N. 5%-1968 — Titolo provvisorio — nominativo — N° (numero, in cifre) — del capitale nominale — di Lire (segue una fascia di linee orizzontali parallele, per l'indicazione del capitale nominale, all'atto del rilascio) — Tesoreria (seguita da una riga punteggiata, per l'indicazione della Sezione di Tesoreria provinciale, che provvederà, a suo tempo, a consegnare i titoli definitivi dei buoni del Tesoro novennali 5% 1968, nominativi, corrispondenti) ».

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte, il tagliando di emissione è sbarrato diagonalmente con quattro linee di colore arancione.

Il rovescio del tagliando di emissione è in bianco.

Art. 14.

La matrice dei titoli provvisori nominativi reca, nel prospetto, dall'alto verso il basso, le leggende che seguono: « Matrice — Repubblica Italiana — Direzione Generale del Debito Pubblico — B.T.N. 5% 1968 — Titolo provvisorio nominativo — (D.L. 23 gennaio 1958, n. 8) — N° (segue il numero, in cifre) — per il rinnovo di B.T.N. 5% 1959, del capitale nominale di Lire (segue una riga a linee orizzontali parallele, per l'indicazione del capitale nominale del titolo, all'atto del rilascio) a favore di (segue una riga e mezzo a linee orizzontali parallele, per la indicazione della intestazione — Il presente titolo verrà cambiato con BUONO DEFINITIVO NOMINATIVO 1968 DI PARI CAPITALE NOMINALE presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di (segue una riga punteggiata per l'indicazione della Tesoreria che provvederà a suo tempo alla consegna del titolo nominativo definitivo) — concorre ai premi di rinnovo coi numeri dal ..... al ..... (all'atto dell'emissione, dopo le parole dal ..... al ..... vengono indicati i numeri per partecipare ai premi di rinnovo a sorte) — Roma, (segue una riga punteggiata per l'indicazione della data di rilascio) ».

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte sono omesse le leggende « Concorre ai premi di rinnovo coi numeri dal ..... al ..... »; la matrice è sbarrata diagonalmente con quattro linee di colore arancione.

Il rovescio della matrice reca un prospetto a linee punteggiate per le indicazioni riguardanti l'intestazione, il riferimento alla iscrizione dei buoni del Tesoro novennali 5%-1959 nominativi rinnovati, nonchè il cenno sommario degli eventuali vincoli o ipoteche relativi a detta iscrizione.

Art. 15.

La lista di separazione del corpo del titolo dalla matrice reca, nel prospetto, su fondino a linee ondulate semplici, la leggenda « Repubblica Italiana » in tutte lettere maiuscole; nel rovescio è in bianco.

Per i titoli da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte, le quattro linee di colore arancione che sbarrano diagonalmente la matrice sono prolungate fino alla lista di separazione, coprendo le lettere « Rep » della parola « Repubblica ».

Art. 16.

Il corpo dei titoli provvisori nominativi reca, nel prospetto, una cornice rettangolare a motivi ornamentali che si ripetono, interrotta in alto, al centro, da una targa analoga a quella dei titoli al portatore.

Detta cornice, il fondino e le losanghe che lo interrompono a destra ed a sinistra sono in tutto simili a quelli dei titoli al portatore, salvo il formato più grande; il bollo a secco è identico a quello apposto sui titoli predetti. Al centro del fondino è, inoltre, una losanga orizzontale, in rosa, a motivi di linea intrecciata, con al centro la cifra « 5% » sulla quale è sovrapposta la dicitura « B.T.N. 1968 ».

Sul fondino, fra le due losanghe, sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende « Direzione Generale del Debito Pubblico — Titolo provvisorio nominativo N° (segue il numero progressivo del titolo, in cifre) — Buoni Tesoro Novennali 5 %-1968 — a premi (D. L. 23 gennaio 1958, n. 8) — per il rinnovo di Buoni Tesoro Novennali 5 % 1959, del capitale nominale di Lire (segue uno spazio a linee orizzontali parallele, per l'indicazione, all'atto del rilascio, del capitale nominale del titolo, in cifre) — Lire (segue una riga a linee orizzontali parallele, per l'indicazione in lettere, del capitale nominale; all'inizio della riga, sotto, è indicato « (in lettere) ») — a favore di (segue il resto della riga a linee orizzontali parallele, per l'indicazione dell'intestazione) — Il presente titolo verrà cambiato con BUONO DEFINITIVO NOMINATIVO 1968 DI PARI CAPITALE NOMINALE presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione, all'atto del rilascio, della Sezione di Tesoreria che provvederà, a suo tempo, a consegnare il titolo nominativo definitivo) ». Prima delle parole « presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di » è ripetuto il numero progressivo del titolo, preceduto dalla indicazione « N° ».

Per i titoli della specie da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte segue la leggenda « Il presente titolo concorre al sorteggio dei premi di rinnovo coi numeri dal . . . . al . . . . (all'atto dell'emissione del titolo, dopo le parole « dal » e « al » vengono indicati i numeri per concorrere ai premi di rinnovo a sorte).

Seguono quindi le leggende « Roma (seguita da uno spazio punteggiato per l'indicazione della data di rilascio) — V. per la Corte dei conti — Il Direttore Generale — Il Direttore di Divisione ». Sotto queste tre leggende vengono apposte, rispettivamente, le firme a fac-simile « G. Consoli », « C. Scipione » e « A. Gennaro ».

Il corpo dei titoli da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate senza opzione per i premi di rinnovo a sorte è sbarrato diagonalmente con quattro linee di colore arancione.

Sotto il margine inferiore della cornicetta è stampato, in carattere capillare, la leggenda « Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori ».

Nel rovescio del corpo del titolo sono riportati: a destra, un prospetto analogo a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 14, per le indicazioni ivi menzionate, ma di dimensioni maggiori; a sinistra, una losanga in rosa a linee intrecciate, con al centro, in cifre, in un ovale a linee ondulate semplici, la indicazione « 5 % », sulla quale è sovrapposta la dicitura « B.T.N. 1968 »; su tale losanga, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti due leggende: « In caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione del presente titolo provvisorio è consentita la procedura di ammortamento, in base a domanda in carta libera, a firma autenticata da notaio, rivolta alla Direzione Generale del Debito Pubblico » e « Gli interessi sui Buoni del Tesoro novennali 5 % — 1° gennaio 1968 decorrono dal 1° gennaio 1959 ».

Tali diciture sono stampate in nero, con la sola eccezione che la seconda è stampata in rosso nei titoli da rilasciare per operazioni di rinnovo effettuate con opzione per i premi di rinnovo a sorte.

Art. 17.

I titoli provvisori nominativi sono stampati in litografia nel prospetto e nel rovescio. Il colore del prospetto è grigio.

La numerazione è stampata in nero tipograficamente.

Art. 18.

I campioni dei titoli provvisori, al portatore e nominativi, dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968, da rilasciare a fronte delle operazioni di rinnovo di cui al decreto Ministeriale 27 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo successivo, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1958
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 334. — FLAMMIA

(1175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento del « 4° Mercato concorso nazionale del bestiame da carne e dei suini da allevamento », di Modena.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, con nota del 26 febbraio 1958, n. 2249, ha comunicato che gli organizzatori della suddetta manifestazione rinunziano all'allestimento della edizione che avrebbe dovuto aver luogo in Modena nei giorni 30 e 31 marzo 1958.

(1161)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio stesso anno, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 20 novembre 1956 della signora Negro Ada avverso la denegata istituzione di una nuova rivendita in Maglie, via Scorrano.

(1148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Iole Piperno, nata a Roma il 6 novembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze fisiche e matematiche rilasciatole dalla Università di Roma in data 2 giugno 1927, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1924-25.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1118)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. A-54 del 18 febbraio 1958, concernente l'Accordo di pagamento con la Romania (n. 3).

(1162)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 7 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,82	624,80	624,80	624,80	624,83	624,84	624,85	624,84	624,80
$ Can.	637,75	638 —	637,50	638 —	637,05	637,75	638 —	637,65	637,625	637,75
Fr. Sv. lib	145,80	145,81	145,80	145,83	145,75	145,80	145,82	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,29	90,23	90,22	90,225	90,15	90,28	90,25	90,30	90,29	90,25
Kr. N.	87,32	87,30	87,25	87,26	87,20	87,31	87,29	87,30	87,29	87,25
Kr. Sv.	120,30	120,20	120,18	120,19	120 —	120,27	120,21	120,30	120,27	120,25
Fol	164,55	164,43	164,45	164,435	164,40	164,54	164,45	164,55	164,54	164,45
Fr. B.	12,51	12,4975	12,50	12,4975	12,49	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr	147,82	147,675	147,675	147,672	147,69	147,80	147,71	147,90	147,80	147,75
F. Sv. acc	142,35	142,34	142,23	142,15	142,15	142,30	142,24	142,35	142,29	142,25
Lst.	1747,55	1747,50	1746,65	1746,50	1746 —	1747,50	1746,75	1747,50	1747,25	1746,75
Dm. occ	148,50	148,34	148,375	148,38	148,20	148,48	148,36	148,50	148,47	148,37
Scell. Aust.	23,99	23,97	23,97	23,97	23,90	23,99	23,9725	24 —	23,98	23,98

Media dei titoli del 7 marzo 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,35
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	83 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,25
Id. 5 % 1936	96,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,275

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	638 —
1 Franco svizzero lib.	145,825
1 Corona danese	90,237
1 Corona norvegese	87,275
1 Corona svedese	120,20
1 Fiorino olandese	164,442
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,691
1 Franco svizzero acc.	142,195
1 Lira sterlina	1746,625
1 Marco germanico	148,37
1 Scellino austriaco	23,971

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 3133 del 1° marzo 1958, l'on le dott Gualtiero Driussi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine.

(1147)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Larino (Campobasso), di complessivi ettari 14 28 90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3445, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3) nei confronti della ditta BEVILACQUA Giuseppe fu Luigi, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, e determinata in L. 1 886 148 (lire unmilioneottocentottantaseimilacentoquarantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi del l'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n 156, decorrono dal 15 agosto 1953

Dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione viene stralciata, ai sensi dell'art 5, comma primo, della citata legge n. 156, la seguente particella catastale·

Foglio n 15, particella n. 42, seminativo 1, Ha 1 21 10, reddito dominicale L 532,84,

per cui l'esproprio resta confermato esclusivamente per la seguente particella catastale·

Foglio n 15, particella n. 38, seminativo I, Ha 14 28 90, reddito dominicale L. 6 287,16.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1132)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n 53104 del 28 maggio 1957, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854

Viste le designazioni del Consiglio dell'ordine provinciale dei veterinari e quelle dei Comuni interessati,

Decreta·

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956 è composta come segue:

Presidente:

Ferri dott. Ermanno, vice prefetto.

Membri:

Baldoni dott Angelico, veterinario provinciale;

Castagnoli prof dott. Benito, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria,

Seren prof. dott Ennio, docente in clinica medica veterinaria,

Tolomei dott Felice, veterinario condotto;

Segretario:

Di Franco dott Antonino, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 26 febbraio 1958

Il prefetto CHIARAMONTE

(1100)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.